



Boretto, 08/04/2026

Circolare n. 05.2026: SMART WORKING – nuovo obbligo di informativa ai lavoratori in vigore dal 7 aprile 2026

A seguito della entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026 n. 34, con l'art. 11 della suddetta norma, il Legislatore ha posto una particolare attenzione ai sistemi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolar modo sul lavoro agile (c.d. Smart Working).

L'articolo in questione stabilisce che *“Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videotermini, è assicurato dal datore di lavoro mediante la **consegna al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro**, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali”*.

Il mancato assolvimento dell'obbligo informativo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 55 comma 5 lettera c) del D. Lgs. 81/2008: *“Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con **l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.708,61 a euro 7.403,96** per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2.”*

Stante la gravosità dell'impianto sanzionatorio, esortiamo tutti i Clienti che utilizzano lo strumento dello Smart Working a conferire mandato al proprio Consulente specializzato in materia di salute e sicurezza sul lavoro per la tempestiva predisposizione della suddetta Informativa *Specifica sulla sicurezza, la quale deve:*

- * contenere indicazioni sui rischi generali e sui rischi specifici connessi alla tipologia di attività svolta in modalità agile, essere verificata e approvata dal soggetto competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. RSPP o Consulente specializzato incaricato dall'azienda), nonché essere coerente con le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
- * essere fornita a ciascun lavoratore interessato allo Smart Working;
- * esser archiviata con evidenza della consegna al lavoratore (firma per ricevuta se consegnata a mani, o con altra prova di consegna se si utilizzano mezzi differenti);



Manghi&Barani

 Commercialisti associati e Revisori legali

News

- * esser consegnata con cadenza almeno annuale ai lavoratori che utilizzano lo strumento del lavoro agile e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il momento sarà utile per verificare il corretto adempimento anche degli altri obblighi, che sinteticamente riepiloghiamo:

- Accordi individuali di Smart Working: verificare la completezza del testo e la sua sottoscrizione tra datore di lavoro e lavoratore.
- Comunicazione obbligatoria all'Ispettorato Territoriale del Lavoro: verificare che sia stata effettuata la comunicazione telematica di avvio dello Smart Working (questa comunicazione solitamente viene gestita dal nostro Studio ma sarà bene, nel caso, che ci contattiate per individuare eventuali lavori in modalità agile non ancora formalizzati e/o denunciati e procedere, pertanto, alla regolarizzazione).

Invitiamo tutte le aziende, pertanto, a verificare la completezza della documentazione e la corretta gestione degli adempimenti sopra indicati, al fine di garantire la conformità normativa ed evitare possibili contestazioni in sede ispettiva oltre a gravose sanzioni, affidandosi ai propri referenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO MANGHI E BARANI